

Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro,  
Francesco Sorvillo, Ludovica Decimo

# Diritto, religioni, culture

Il fattore religioso  
nell'esperienza giuridica



EDITIO MINOR



**Giappichelli**

## CAPITOLO PRIMO

# RELIGIONI E COSTITUZIONE: LAICITÀ E LIBERTÀ DI CULTO NELL'ESPERIENZA GIURIDICA

SOMMARIO: 1.1. Introduzione. – 1.2. L'art. 7 Cost. – 1.2.1. Stato della Città del Vaticano e rapporti internazionali. – 1.3. L'art. 8 Cost. – 1.3.1. L'autonomia organizzativa delle confessioni religiose. – 1.3.2. I c.d. "nuovi culti" religiosi. – 1.4. Le intese. – 1.4.1. Il procedimento di conclusione di un'intesa. – 1.4.2. Il caso UAAR. – 1.4.3. La possibile intesa con "l'Islam italiano". – 1.5. Il principio di laicità dello Stato. – 1.5.1. La laicità "positiva". – 1.6. La libertà religiosa tra le garanzie costituzionali. – 1.7. La libertà religiosa delle opportunità. – 1.8. L'art. 20 Cost. – 1.9. La libertà religiosa nel diritto internazionale e comunitario. – 1.10. Il fattore religioso nel diritto regionale. – 1.10.1. Gli statuti regionali. – 1.10.2. La legislazione in ambiti di interesse ecclesiastico.

### 1.1. *Introduzione.*

Al fenomeno religioso si riferiscono, in esclusiva, ben 4 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, il 7, l'8, il 19 ed il 20. L'art. 3 sul c.d. "principio di eguaglianza" inoltre esclude qualsiasi possibilità di discriminazione per ragioni religiose e le varie forme di appartenenze confessionali sono certamente ricomprese tra quelle formazioni sociali ove si esplica la personalità dell'individuo (art. 2 Cost.). Alle suddette formazioni sociali "religiose" è poi ovviamente applicabile anche la libertà di associazione prevista dall'art. 18 Cost.

Dall'intero quadro normativo della Carta poi, la Corte costituzionale ha individuato la "laicità" tra i principi supremi del nostro ordinamento, imponendola quindi come un prisma indefettibile attraverso il quale leggere ogni singola situazione giuridica, seppure nel doveroso rispetto per le differenze.

Laicità  
e principi  
supremi del-  
l'ordinamento

La Costituzione riconosce il carattere primario della Chiesa cattolica e le confessioni religiose come interlocutori istituzionali del Governo, entità

che sono assunte, nel sistema costituzionale, tra coloro che, in qualche misura, partecipano al processo di formazione del diritto in materia ecclesiastica. Tali posizioni sono poi perlopiù ribadite anche nelle grandi Carte internazionali dei diritti (ad es. art. 9 CEDU).

In un generale quadro di libertà e di pluralismo disegnato dalla Carta appare del tutto evidente la funzione che viene riconosciuta ed assegnata al fenomeno religioso ed ai suoi interpreti istituzionali. Ciò è dovuto alla consapevolezza del ruolo che le fedi religiose hanno avuto (ed hanno) nello sviluppo dei sistemi giuridici con il loro contribuire alla formazione di una scala di valori e allo statuto ontologico dell'essere umano, che è il primo tra gli obiettivi di protezione degli ordinamenti costituzionali più progrediti. Appare evidente che la Costituzione della Repubblica colloca, tra tutti i comportamenti umani negli spazi del vivere, le religiosità in una posizione di preminenza, ben consapevole del ruolo sociale che esse rivestono e del fatto che chi crede persegue una finalità escatologica che potrebbe condurlo a conflitti di lealtà.

Il nostro sistema giuridico, quindi, si caratterizza per una laicità fattiva, operativa, collaborativa, attenta cioè ai valori in gioco, nel rispetto di ogni fede religiosa.

Il riconoscimento pieno della libertà religiosa, declinato attraverso una laicità positiva, si pone come argine a radicalismi e fondamentalismi che possono inquinare la pacifica convivenza tra le persone ed i gruppi. Ove è il diritto a governare le differenze esse mantengono i loro distinguo e principi all'interno del quadro dei diritti degli altri; in tale modo ogni possibile tensione troverà nell'ordinamento giuridico le risposte adeguate.

Perché ciò si verifichi, però, è necessario che si formi una classe di giuristi sempre più attenti a dimensionare il fenomeno religioso nell'esperienza giuridica, anche operando quella delicata operazione di traduzione interculturale che solo i cultori più raffinati delle scienze giuridiche possono fare.

Religione  
e forme  
di Stato

Le religioni, inoltre, hanno anche contribuito alla formazione degli Stati moderni e i sistemi costituzionali, di regola, possono essere così classificati:

a) sistema separatista: che prevede, cioè l'indipendenza degli Stati rispetto alle religioni e alla confessione dominante, alle quali però viene riconosciuta piena dignità;

b) sistema pattizio: le confessioni religiose scendono a patti con lo Stato per regolamentare le materie di comune interesse (come si vedrà in seguito è il sistema adottato dalla Costituzione della Repubblica italiana);

c) sistema confessionista: la Costituzione sceglie una confessione religiosa come fonte di ispirazione giuridica. È l'indirizzo seguito da molti ordinamenti musulmani, ma anche da alcuni stati ad ispirazione ortodossa;

d) teocrazie: fusione completa tra ordinamento religioso e statale. In tale ipotesi la Costituzione è del tutto omologata agli indirizzi religiosi.

In alcuni casi si dà poi riconoscimento ad una potestà temporale di una confessione religiosa, come nel caso dello Stato enclave della Città del Vaticano ma anche del particolare regime costituzionale del monte Athos in Grecia.

## 1.2. *L'art. 7 Cost.*

L'art. 1 dello Statuto Albertino del 1848 sanciva il principio confessionista secondo il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato e definiva come "tollerate" le confessioni di minoranza.

Art. 1,  
Statuto  
Albertino  
del 1848

Il Parlamento subalpino del regno sabauda, in seguito, approvava la l. n. 735/1848, che escludeva la possibilità di operare discriminazioni rispetto al godimento dei diritti sia civili che politici e riguardo all'ammissibilità alle cariche civili e militari per ragioni confessionali.

Nel 1850, su proposta del guardasigilli Siccardi, furono emanate le leggi n. 1013/1850 e n. 1037/1850, che avevano ad oggetto l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico ed imponevano l'autorizzazione agli acquisti degli enti. Successivamente le leggi eversive nn. 878/1855, 3036/1866 e 3848/1867 soppressero alcuni enti ecclesiastici ritenuti "inutili", nonché alcune associazioni religiose, provvedendo alla conversione dei loro beni in rendita pubblica nella misura del 5%.

Nel 1871 veniva emanata la l. n. 214, detta "legge delle guarentigie", che rappresentava la soluzione offerta dal Regno d'Italia ai conflitti politici tra Stato e Chiesa, sorti con la breccia di Porta Pia e la *debellatio* dello Stato Pontificio, vicende che si riassumono nella cosiddetta "questione romana".

L. n.  
214/1871,  
c.d. Legge  
delle  
guarentigie

Conseguenza dell'introduzione della suddetta legge fu la caduta dell'antico Stato pontificio per cui il Papa diventò cittadino italiano e tutti gli organismi della Curia Romana caddero sotto la sovranità italiana.

Una svolta decisiva nei rapporti tra Stato e Chiesa si è avuta con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi l'11 febbraio 1929 (l. n. 810/1929). Con la stipula di tale accordo si superava il carattere unilaterale della legge delle guarentigie: la Chiesa veniva dunque considerata come un'istituzione con soggettività giuridica internazionale (Santa Sede) ed i suoi rapporti con lo

Patti  
Lateranensi  
del 1929

Stato si svolgevano non più in un regime di subordinazione rispetto allo stesso, ma in un regime di “suddivisione di competenze”. Nasceva peraltro lo Stato della Città del Vaticano indipendente e sovrano, seppure interamente collocato nel territorio della città di Roma.

I Patti Lateranensi sono accordi di diritto internazionale che si articolano in Trattato e Concordato. Il Trattato poneva fine alla questione romana e consta del testo del Trattato (27 articoli), di tre allegati relativi al territorio e agli immobili attribuiti allo Stato Città del Vaticano e del IV allegato, ossia la Convenzione finanziaria.

Il Concordato, composto di 45 articoli, concedeva privilegi alla Chiesa cattolica in materia di enti, estendeva l’insegnamento della religione nella scuola pubblica di ogni ordine e grado e lo poneva a fondamento dell’istruzione, riconosceva la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, prevedeva l’esenzione per gli enti ecclesiastici dal pagamento delle imposte. Con il Concordato si disciplinava la condizione della Chiesa cattolica all’interno dell’ordinamento italiano e veniva superata la legislazione ecclesiastica di impronta giurisdizionalista emanata dallo Stato, introducendo la disciplina bilaterale delle suddette materie (M. Ricca).

Art. 7, Cost. In tale contesto storico-giuridico l’Assemblea costituente si trovò ad affrontare la delicata questione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Si giunse così alla elaborazione dell’art. 7 della Carta costituzionale.

---

**Art. 7, comma 1, Cost.:**

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

---

Tale disposizione sottolinea la distinzione della Chiesa dallo Stato, attraverso però il riconoscimento dell’identità della stessa. Lo Stato si dichiara espressamente incompetente nelle questioni religiose e si impegna a non porre in essere attività capaci di stravolgere o comunque di modificare l’identità della Chiesa (R. Botta).

L’art. 7 Cost. riconosce poi che la Chiesa cattolica è dotata di un proprio apparato normativo-organizzatorio che la qualifica come un ordinamento giuridico originario “per la universalità della sua diffusione, per l’indipendenza effettiva da qualsiasi Stato, per la completezza dei suoi organi (legislativi, amministrativi e giudiziari) e per la ininterrotta consolidazione storica del suo ordinamento” (P. Cavana).

L'art. 7, comma 1, sancisce dunque l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio "ordine", ossia nell'insieme di materie sulle quali ognuno dei due soggetti esercita il potere sovrano di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la garanzia dei correlati interessi (G. Casuscelli).

Principio di  
indipendenza  
e sovranità

La distinzione degli ordini rappresenta una separazione formale tra le rispettive autorità governanti, nonché tra i principi e gli strumenti giuridici utilizzati dalle stesse nelle proprie sfere. Ciò comporta che ciascuna parte gode di unicità di competenza nel proprio ordine (sovranità) e, pertanto, non può interferire nelle materie di esclusiva competenza dell'altra (indipendenza).

Il comma 1 dell'art. 7 impedisce certamente la "confusione dei ruoli" e la Repubblica si impegna a non invadere la sfera confessionale ma non si dichiara indifferente al fattore religioso, tutt'altro. Essa, nel ribadire l'esistenza di un "ordine" ecclesiale, ne riconosce l'importanza e la coesistenza all'interno di una comune realtà giuridica. La Chiesa, quindi, non deve invadere i campi di stretta pertinenza politica del diritto dello Stato. Quest'ultimo, una volta riconosciuto l'ordinamento giuridico della Chiesa e la sua competenza nelle questioni di fede, si impegna a non invaderla con la propria attività di produzione normativa.

---

**Art. 7, comma 2, Cost.**

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

---

Questa parte della norma in commento sottolinea l'importanza del confronto negoziale tra la Santa Sede e lo Stato. La Chiesa cattolica e lo Stato utilizzano il Concordato come strumento mediante il quale risolvere i conflitti sorti dalla sovrapposizione soggettiva ed oggettiva dell'ordinamento canonico e dell'ordinamento statale. Le materie di regolamentazione concordataria prendono il nome di *res mixtae*. Si tratta di uno strumento giuridico duttile con il quale, attraverso lo scambio di consenso tipico degli accordi negoziali, si tende a regolamentare le materie di comune interesse evitando sovrapposizioni e contrasti applicativi derivanti dalla coesistenza di norme, nonché conflitti di lealtà dei fedeli allo stesso tempo anche cittadini.

Il Concordato lateranense è stato oggetto di revisione con l'Accordo del 18 febbraio 1984, sottoscritto a Villa Madama.

Accordo di  
Villa Madama  
del 1984

La novella del 1984 conferma i principi di autonomia e indipendenza già sanciti nel Concordato del 1929. L'art. 1 dell'Accordo di revisione

concordataria, infatti, sancisce: “*La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese*”.

Legge  
di esecuzione

L’Accordo è stato portato ad esecuzione all’interno del nostro ordinamento con la l. n. 121/1985. L’art. 13 dell’Accordo sancisce che le norme del precedente Concordato, non riprodotte nel testo del nuovo Accordo, devono ritenersi abrogate. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità di ampliare l’ambito delle c.d. *res mixtae* mediante ulteriori convenzioni concordatarie o accordi tra Conferenza Episcopale Italiana e le competenti autorità dello Stato (M. Ricca).

Le leggi di esecuzione n. 810/1929 e n. 121/1985 costituiscono dunque gli strumenti mediante i quali i Patti Lateranensi e l’Accordo di Villa Madama hanno acquistato rilevanza giuridica all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

La “legge di esecuzione” è assimilabile alle leggi che rendono eseguibili i trattati internazionali nel nostro ordinamento; di conseguenza non si possono in Parlamento apportare emendamenti né tale legge può essere abrogata attraverso un referendum *ex art. 75 Cost.* Nel caso però della legge di esecuzione del Concordato non si può prevedere nemmeno la semplice abrogazione, in quanto la Costituzione vuole che si rispetti il principio di “negoziiazione” con la Santa Sede.

Fonti  
atipiche

Esse sono quindi annoverate tra le cosiddette “fonti atipiche” (così come le leggi di approvazione delle intese, come si vedrà al successivo par. 1.4.), in quanto dotate di forza passiva rinforzata: godono cioè di una particolare resistenza all’abrogazione da parte di successive leggi ordinarie a contenuto unilaterale.

La disposizione dell’art. 7, comma 2, pone anche il problema dell’espressa enunciazione dei Patti lateranensi all’interno del testo costituzionale. Tale formale richiamo non comporta la costituzionalizzazione del medesimo Accordo e non ne rafforza la vigenza: l’eventuale violazione dei suddetti Patti infatti sarebbe comunque da considerare illecita e come tale censurabile (S. Bordonali). Diversamente, se si ammettesse la costituzionalizzazione delle norme concordatarie, si finirebbe col riconoscere una tutela speciale alle stesse rispetto a quelle della Carta costituzionale (F. Finocchiaro).

Sul punto la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esplicita previsione dei Patti Lateranensi abbia conferito loro una copertura costituzionale: il riconoscimento allo Stato e alla Chiesa cattolica di una posizione di reciproca indipendenza e sovranità non può al contempo negare i principi

supremi dello Stato che, dunque, costituiscono un ostacolo all'ingresso nell'ordinamento italiano delle norme bilaterali in contrasto con essi (sent. n. 73/2001). Sono ammissibili quindi questioni di legittimità costituzionale delle norme concordatarie ed eventuali dichiarazioni di incostituzionalità possono essere pronunciate solo per violazione di principi supremi (G. Casuscelli).

Ad essere costituzionalizzato, invece, è il c.d. principio di bilateralità pattizia, che si evince dalla disposizione in oggetto e dall'art. 8, comma 3, Cost. Principio di bilateralità pattizia

Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7, comma 2) e lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, comma 3) disciplinano bilateralmente le materie di "competenza concorrente". In ossequio a tale principio, eventuali modifiche agli accordi potranno avvenire solo in via bilaterale, attraverso ulteriori trattative tra le parti contraenti.

A tal proposito, infatti, l'art. 7, comma 2 prevede che "le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". La lettura *a contrario* della norma costituzionale rende evidente che, in mancanza di accordo tra Stato e Chiesa cattolica su eventuali modifiche ai Patti, sarebbe richiesto un procedimento di revisione costituzionale *ex art.* 138 Cost.

L'art. 7, comma 2, Cost., quindi, stabilisce il rilievo costituzionale della sovrapposizione tra Stato e Chiesa cattolica, indicando al Governo e al Parlamento un preciso protocollo operativo su tale delicata questione e sulla politica delle relazioni con la Santa Sede.

### 1.2.1. *Stato della Città del Vaticano e rapporti internazionali.*

Lo Stato della Città del Vaticano è sorto il 7 giugno 1929, nell'atto dello scambio degli strumenti di ratifica dei Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 (l. n. 810 del 1929) e con i quali si chiudeva la c.d. "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Origine

In merito, il Trattato Lateranense delinea gli elementi essenziali dello Stato della Città del Vaticano sotto il profilo istituzionale, della soggettività giuridica sul piano internazionale e dei rapporti con lo Stato italiano.

Non sussistono dubbi sulla natura di "Stato", riconosciuta alla Città del Vaticano «sotto la sovranità esclusiva del Sommo Pontefice» (art. 26 Trattato), sia in ragione delle modalità con cui la Città del Vaticano si è giuridicamente costituita, come ordinamento giuridico originario, capace di relazionarsi agli altri ordinamenti in posizione di parità (esterna) e di supremazia (interna) (G. Dalla Torre), sia per la ricorrenza, sebbene peculiare, Elementi fondamentali e natura giuridica



Considerata la limitata estensione territoriale dello Stato della Città del Vaticano, il Trattato riconosce ad alcuni immobili presenti sul suolo italiano, in cui operano uffici della Curia Romana, una condizione particolare – c.d. extraterritorialità – e peculiari immunità, a tutela della libertà di funzionamento degli stessi uffici. L’extraterritorialità va intesa nel senso che negli edifici indicati vige l’esenzione dalla sovranità italiana unicamente nei limiti delle garanzie spettanti alle sedi diplomatiche (Cass., SS.UU., n. 4727/1985). Di conseguenza, i fatti giuridicamente rilevanti, leciti o illeciti, che avvengono all’interno degli edifici extraterritoriali sono comunque disciplinati dalle leggi italiane.

---

#### Zone extraterritoriali

Gli edifici che godono della extraterritorialità sono: basiliche patriarcali (San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura, con gli edifici annessi), edificio di S. Callisto presso Santa Maria in Trastevere, palazzo pontificio di Castel Gandolfo, una serie di altri immobili in zona Colle Gianicolense (artt. 13 e 14 Trattato), edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (art. 14 Trattato), edifici indicati nell’art. 15 Trattato, (Palazzi della Dataria, della Cancelleria, del Vicariato, del Sant’Uffizio, ecc., in cui sono collocati i Dicasteri della Santa Sede non dislocati all’interno dello Stato della Città del Vaticano). Le medesime immunità sono riconosciute anche a tutte le chiese presenti nel territorio italiano quando vi siano celebrate funzioni con la presenza del Romano Pontefice, purché non siano aperte al pubblico.

---

Il popolo vaticano è determinato in base agli artt. 9, 10 e 21 del Trattato Lateranense ed alla legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso del 22 febbraio 2011 (n. CXXXI), nonché alla Legge fondamentale dello S.C.V. del 13 maggio 2023. Trattasi di una “cittadinanza funzionale” (in ragione del servizio prestato dal cittadino alla Santa Sede) che non dipende dai tradizionali criteri dello *ius sanguinis* o dello *ius soli*. La cittadinanza può essere riconosciuta anche a quanti non risiedono nel territorio dello Stato Città del Vaticano e i residenti possono non essere cittadini vaticani.

Il popolo e la  
cittadinanza

Sono cittadini vaticani *ipso iure*: a) i cardinali residenti nella Città del Vaticano o a Roma; b) i diplomatici della Santa Sede *durante munere*; c) coloro che risiedono nella Città del Vaticano in ragione dell’ufficio o della carica o che comunque ricevono la condizione di cittadini *ex lege*.

Sono, invece, cittadini vaticani per concessione del Romano Pontefice (e, per lui, del Cardinale Presidente del Governatorato o, in alcuni casi, del Cardinale Segretario di Stato) e su richiesta degli interessati: a) coloro i quali risiedono nello Stato in quanto autorizzati in ragione della carica o del servizio; b) coloro che sono stati autorizzati a risiedere nella Città; c) il coniuge e i figli di un cittadino che risiedono con lui nella Città del Vaticano.

La cittadinanza vaticana si perde (art. 3) per tre diverse cause: a) volontariamente, per abbandono permanente della residenza in Vaticano (o della residenza a Roma nel caso dei cardinali); b) *ipso iure*, quando le persone cessano dalla carica o dall'ufficio; c) per revoca dell'autorizzazione a risiedere nello Stato. A norma dell'art. 9 del Trattato Lateranense, chi decade dalla condizione di cittadino vaticano, in assenza del possesso di altra cittadinanza, assume la cittadinanza italiana.

In tema di accesso allo Stato della Città del Vaticano, poi, salva la parte del territorio vaticano in cui è consentito il libero accesso (es. Piazza e basilica di San Pietro), è necessario un permesso rilasciato dal Governatorato e che consente di rimanere nella Città del Vaticano per il tempo necessario alle esigenze in relazione alle quali il permesso è concesso. Anche per l'accesso dei veicoli, per i non cittadini o residenti, è necessaria apposita autorizzazione.

La moneta      La moneta ufficiale dello S.C.V. è l'euro (l. CCCLVII del 2001), con la quale è stato attribuito corso legale alle banconote e alle monete espresse in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002.

La sovranità      La sovranità o potere di governo sullo Stato risiede nella Santa Sede, nel senso specifico della persona del Sommo Pontefice, il quale, in quanto «Sovrano dello Stato Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario» (art. 1 della Legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano del 13 maggio 2023). A norma dell'art. 4 del Trattato Lateranense, «la sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede». Dal punto di vista della forma di Stato, trattasi di uno Stato assoluto «atipico», sussistendo anche elementi essenziali dello Stato di diritto, come, ad esempio, la tutela dei diritti umani; quanto alla forma di governo, trattasi di monarchia elettiva e assoluta. Sotto il profilo religioso, lo Stato della Città del Vaticano è uno Stato cattolico (non teocratico o ierocratico) nel senso che «nel suo agire politico e nel suo diritto tende ad uniformarsi agli insegnamenti della Chiesa sulle realtà temporali e sul loro raggiungimento» (G. Dalla Torre).

---

#### Caratteristiche dello S.C.V.

*Stato strumentale*: nato per soddisfare interessi specifici della Santa Sede, della cui sovranità costituisce la base territoriale, e cioè per garantirle «l'assoluta e visibile indipendenza» ed «una sovranità indiscutibile nel campo internazionale» (Preambolo del Trattato);

*Stato neutrale ed inviolabile*: estraneo alle «competizioni temporali tra Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace» (art. 24 Trattato);

*Stato enclave*: in quanto interamente circondato dal territorio dello Stato italiano.

La Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023 chiarisce che al Sommo Pontefice spetta la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, nonché nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati; e che tale potere è esercitato mediante la Segreteria di Stato. Negli altri casi, invece, la rappresentanza è esercitata dal Presidente del governatorato.

Struttura  
organizzativa  
e poteri

Il potere legislativo, salvo casi in cui il Sommo Pontefice, ai sensi dell'art. 3, lo riserva a sé, è esercitato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano), composta da Cardinali, tra cui il presidente e altri membri, tutti nominati per un quinquennio dal Pontefice (art. 8 Legge fondamentale). Il Presidente della Pontificia Commissione è *ex officio* Presidente del Governatorato (potere esecutivo).

Potere  
legislativo

Gli organi del potere esecutivo sono stati oggetto di riforma con la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 2018 (vigente dal 7 giugno 2019). Tale potere è esercitato dal Governatorato, costituito dal complesso degli organi e organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano. Organi di governo esecutivo sono: 1) Il Presidente del Governatorato; 2) il Segretario generale; 3) il Vice-Segretario generale. A questi si aggiungono organismi consultivi, operativi, scientifici e ausiliari.

Potere  
esecutivo

Nello Stato della Città del Vaticano il potere giudiziario è esercitato, in nome del Sommo Pontefice, dai Tribunali vaticani, secondo quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (n. CCCLI) del 2020 e successive modifiche (12 aprile 2023).

Potere  
giudiziario

La struttura giurisdizionale del Vaticano si articola su tre organi collegiali posti su livelli progressivi: il Tribunale (Presidente e 4 magistrati ordinari), la Corte d'Appello (Presidente e tre magistrati nominati per cinque anni dal Pontefice), la Corte di Cassazione (quattro cardinali nominati per cinque anni, tra i quali il Pontefice designa il Presidente e due o più magistrati applicati nominati per tre anni). Per le funzioni inquirenti e requirenti il potere giudiziario è esercitato dall'ufficio del Promotore di giustizia.

Al Sommo Pontefice, in ogni caso, sono riservati il potere, in qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi momento, di deferire «l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame» (art. 21, Legge fondamentale) e la «facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni, grazie e di commutare pene» (art. 22, Legge fondamentale).

La Lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco del 30 aprile 2021 recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, ha stabilito, previo assenso del Sommo Pontefice, la competenza del Tribunale di primo grado a giudicare anche nelle cause che riguardino i cardinali e i vescovi.

Le fonti del diritto vaticano  
Le fonti del diritto vaticano sono disciplinate dalla legge n. LXXI del 1° ottobre 2008. Fonte normativa primaria dello Stato Città del Vaticano è il diritto canonico. Fonti principali sono, poi, la Legge fondamentale del 23 maggio 2023, che ha integralmente sostituito il testo del 2000, e le altre norme specificamente promulgate dal legislatore per la Città del Vaticano, alle quali si aggiungono le fonti suppletive, in prevalenza le norme italiane già in vigore nello Stato Città del Vaticano, nonché le fonti di natura internazionale.

Tra le norme italiane richiamate nel diritto vaticano vanno ricordati il Codice penale del 1889, il Codice di procedura penale del 1913 e il Codice civile del 1942.

Riforma del diritto penale sostanziale e processuale  
In ambito penale la normativa suppletiva è stata più volte modificata o integrata e, da ultimo, con le leggi vaticane nn. VIII e IX del 2013 e con i motu proprio dell'8 febbraio 2021 e del 12 aprile 2023.

Tra le fonti suppletive del diritto vaticano ha assunto rilevanza il diritto europeo. Sebbene lo Stato della Città del Vaticano non faccia parte dell'Unione Europea, il passaggio alla moneta unica europea ha comportato l'applicazione delle norme relative al sistema finanziario e di protezione monetaria. Da ultimo, vi è stata una graduale adesione alle norme in materia di traffico finanziario e penali ma anche relative alla circolazione di merci, dei veicoli, tutela della privacy, beni culturali e altre.

È stata, inoltre, introdotta una specifica disciplina finalizzata al contrasto del riciclaggio, unitamente a norme per la trasparenza.

Norme in materia economica e finanziaria  
Particolare attenzione meritano alcune disposizioni volte a garantire una migliore organizzazione dell'amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività economiche e finanziarie della Santa Sede, nonché ad assicurare una gestione trasparente ed efficiente.

---

#### **Principali leggi in materia di controlli e vigilanza sulle attività economiche e finanziarie**

– Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, in tema di norme sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;

– Legge n. CXXVIII del 30 dicembre 2010 sulla frode e la contraffazione di banconote e monete in euro;

– Motu proprio del 30 dicembre 2010, con il quale è stata costituita la "Autorità di Informazione Finanziaria" (AIF), con funzioni di informazione finanziaria e di vigilanza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo seguito da altre

disposizioni che hanno esteso i poteri dell'Autorità ed istituito un "Comitato di Sicurezza Finanziaria", avente il compito di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e dello S.C.V. nelle materie finanziarie;

– Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, poi modificata con legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e, da ultimo, con decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato del 9 ottobre 2020, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché di vigilanza e di regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, anche in linea con le fonti dell'U.E.;

– Motu proprio del 24 febbraio 2014, con il quale si è provveduto al riordino degli organismi economici della Santa Sede e all'istituzione del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale;

– Norme e Tutela giurisdizionale sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 19 maggio 2020;

– Chirografo del 5 dicembre 2020, con il quale l'"Autorità di Informazione Finanziaria" (AIF) ha mutato nome in "Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria" (ASIF);

– Motu proprio del 26 dicembre 2020 "Circa alcune competenze in materia economico-finanziaria", con il quale si è provveduto alla riorganizzazione delle varie funzioni della Segreteria di Stato, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l'Economia;

– Motu proprio del 23 marzo 2021, circa il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati.

– Motu proprio del 26 aprile 2021, recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica.

L'adesione all'euro ha comportato la necessità di promulgare e adeguare, nel tempo, le normative vaticane circa la prevenzione del riciclaggio, della frode, della contraffazione di banconote e monete nonché di istituire un organismo *ad hoc* ed autonomo che vigilasse in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Prevenzione del riciclaggio, contrasto al terrorismo e vigilanza

Le attuali disposizioni sulla trasparenza nonché sul contrasto e prevenzione delle operazioni finanziarie illecite individuano le autorità competenti a vigilare ed intervenire ed indicano le misure da adottare nelle varie tipologie di trasferimento finanziario, i doveri di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni, il dovere e le modalità di segnalazione di operazioni sospette, le attività di vigilanza, le collaborazioni sul piano interno ed internazionale e le sanzioni previste.

In particolare, il rispetto della legalità delle operazioni finanziarie e l'intervento sanzionatorio sono oggi assicurati dall'attività di una specifica *authority* di *intelligence* con compiti di informazione finanziaria, vigilanza, regolamentazione, analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante e prevenzione al finanziamento del terrorismo: l'Autorità di Supervisione e Informazione finanziaria.

Con la constatazione che la corruzione, però, possa manifestarsi anche in settori diversi da quello degli appalti, il motu proprio *La fedeltà* del 26 aprile 2021 ha previsto specifici obblighi di trasparenza ai fini della prevenzione e del contrasto di conflitti di interessi e di modalità clientelari, in

Normativa anticorruzione

ogni settore dell'attività della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

---

In particolare, i responsabili degli enti e il personale dipendente dirigente laico deve sottoscrivere all'atto di assunzione dell'ufficio o dell'incarico, e con cadenza biennale, una dichiarazione nella quale si attesti di non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi nello Stato della Città del Vaticano o all'estero e di non aver beneficiato in relazione agli stessi di indulto, amnistia, grazia e altri provvedimenti assimilabili o essere stati assolti dagli stessi per prescrizione; di non essere sottoposto a processi penali pendenti ovvero a indagini per delitti di partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; terrorismo o connessi ad attività terroristiche; riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento di minori, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale; di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, in paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; che tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà o anche solo detenuti ovvero i compensi di qualunque genere percepiti hanno provenienza da attività lecite e non costituiscono il prodotto o il profitto di reato; di non detenere partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società o aziende che operino con finalità e in settori contrari alla Dottrina Sociale della Chiesa; di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, nei paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

---

Lo IOR Anche l'Istituto per le Opere di Religione (IOR), creato nel 1887, è stato più volte soggetto a riorganizzazioni e riforme, da ultimo – ed in linea con le riforme in tema di trasparenza finanziaria – con l'approvazione dei nuovi statuti dell'ente. Lo scopo dell'Istituto resta invariato, con il compito di *“provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità”*. Il suo governo è ora strutturato su vari livelli: la Commissione cardinalizia, il Prelato (con la funzione di assistere amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto), il Consiglio di sovrintendenza (con componenti di provata esperienza in ambito finanziario) e la Direzione. Viene introdotta la figura del Revisore esterno, che può essere una persona fisica o una società, per la verifica dei bilanci secondo standard internazionali riconosciuti. Lo IOR ha personalità giuridica canonica pubblica, di conseguenza è configurabile come una fondazione canonica (Arrieta) e, pertanto, soggetto alle disposizioni codiciali relative ed a quelle del Libro V del Codice di diritto canonico.

S.C.V. e  
ordinamento  
internazionale

Lo Stato della Città del Vaticano ha una soggettività giuridica internazionale distinta, sebbene collegata, a quella della Santa Sede (G. Dalla Torre), in ragione della norma internazionale consuetudinaria che riconosce tale soggettività in capo agli aventi i caratteri tipici dello Stato (popolo, territorio e sovranità).

A conferma della soggettività internazionale dello Stato della Città del Vaticano si tenga presente anche la partecipazione, quale membro, a numerose organizzazioni internazionali.

---

#### **Organizzazioni a cui partecipa lo Stato della Città del Vaticano**

Unione Postale Universale (UPU), Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), Consiglio Internazionale del Grano, Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), Unione Internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Unione Internazionale di Parigi per la protezione della proprietà industriale, Associazione Medica Mondiale, Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), Organizzazione Europea delle Telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT).

---

Lo Stato della Città del Vaticano ha, inoltre, aderito (talora con riserve) anche a molteplici Convenzioni internazionali.

---

#### **Alcune Convenzioni internazionali sottoscritte**

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Convenzione internazionale sui diritti del bambino, Convenzione unica sugli stupefacenti e Protocollo di emendamento, Convenzione sulle sostanze psicotrope, Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, Convenzione sull'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio atmosferico, Protocollo circa la proibizione dei gas tossici e mezzi batteriologici, Convenzioni di Ginevra (per migliorare, in tempo di guerra, la condizione dei feriti e dei malati, sulla protezione dei civili, sul trattamento dei prigionieri, sullo statuto dei rifugiati) e protocolli addizionali, Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, Convenzione dell'UNESCO relativa alla protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale, Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, Convenzione culturale europea, Convenzioni in materia di diritto marittimo, Convenzioni sulla circolazione stradale.

---

La peculiare condizione di Stato "enclave" ha imposto nel Trattato Lateranense la previsione di una specifica disciplina dei rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato italiano che lo circonda.

Rapporti  
con l'Italia

A norma dell'art. 6 del Trattato, lo Stato italiano ha provveduto, a proprie spese, a garantire alla Città del Vaticano i seguenti servizi: adeguata fornitura di acqua; collegamento ferroviario; collegamento diretto dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali. Lo Stato italiano si è anche impegnato a non consentire nuove costruzioni nel territorio adiacente alla Città del Vaticano; a lasciare libera la corrispondenza da tutti gli Stati; ad assicurare il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica; a garantire la libertà di passaggio nel territorio italiano dei diplomatici e degli inviati della Santa Sede e dei dignitari; ad ammettere al transito nel territorio italiano e garantire la piena esenzione dai diritti doganali e daziari per le merci, in transito, provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od

uffici della Santa Sede; a garantire il libero transito e accesso dei Cardinali anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati.

A norma dell'art. 22 del Trattato, la Santa Sede può delegare alle autorità giudiziarie italiane: il perseguimento dei delitti commessi in territorio vaticano con richiesta specifica per il singolo caso, oppure con delega permanente; l'applicabilità da parte dei giudici italiani, in tali ipotesi, delle leggi penali italiane; la consegna allo Stato italiano degli autori di delitti commessi in Italia, e ritenuti tali anche dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano, che si siano rifugiati in territorio vaticano.

L'esecuzione in Italia delle sentenze dei tribunali vaticani è disciplinata dall'art. 23 del Trattato, che dispone che esse possono trovare esecuzione in Italia in base alle norme del diritto internazionale, attraverso il procedimento di delibazione in materia civile (artt. 64-71 della l. n. 218 del 1995) e in materia penale in base all'art. 12 cod. pen. e artt. 730 e ss. cod. proc. pen. Lo stesso articolo sancisce la piena efficacia giuridica in Italia, anche agli effetti civili, delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari, da intendersi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

In materia di notificazioni, agli atti penali si applica la procedura ordinaria prevista per le notificazioni diplomatiche. Agli atti civili e commerciali si applicano le disposizioni di una apposita Convenzione stipulata il 6 settembre 1932 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, resa esecutiva dalla l. n. 379 del 1933. I rapporti in campo fiscale, infine, sono regolati con la "Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale", sottoscritta in Vaticano il 1° aprile 2015, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la l. 7 luglio 2016, n. 137.

Convenzione  
fiscale

Il 1° aprile 2015 è stata sottoscritta la Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e la Santa Sede che ha permesso allo Stato della Città del Vaticano di essere inserito nella *white list* fiscale italiana, regolamentando, in particolare, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra i due Stati. La Convenzione ha mirato ad una semplificazione nel pagamento delle imposte sulle rendite prodotte dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano. In questo modo la Santa Sede e le istituzioni che operano nello Stato della Città del Vaticano possono, da un lato, agevolare le attività di riscossione delle autorità fiscali italiane e, dall'altro lato, offrire un servizio a tutte quelle persone (fisiche e giuridiche) residenti in Italia e che per motivi di natura ecclesiale detengono attività finanziarie nel

territorio vaticano. Della Convenzione sono anche da rilevare alcuni riferimenti alle disposizioni del Trattato Lateranense: l'esclusione di ogni modifica al regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della Santa Sede; l'esclusione degli enti centrali della Chiesa cattolica, di cui all'art. 11 del Trattato, dall'applicazione delle disposizioni più strettamente fiscali della Convenzione concernenti lo scambio di informazioni ed il pagamento delle imposte sulle rendite finanziarie. La Convenzione chiarisce il regime fiscale peculiare degli immobili situati nelle zone cc.dd. extraterritoriali, riaffermandone chiaramente l'esenzione da ogni tributo.

Il regime di Piazza San Pietro è disciplinato dall'art. 3 del Trattato, a norma del quale la Piazza, pur facendo parte della Città del Vaticano, continua ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente (comma 2). Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente Piazza San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritirano al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento (comma 3).

Il regime  
di Piazza  
San Pietro

### 1.3. *L'art. 8 Cost.*

La Costituzione dedica l'intera norma alle confessioni religiose ed è la prima volta che un importante testo di legge utilizza tale espressione. È quindi necessario riempire di contenuti la locuzione "confessioni religiose" per identificare chi sono i soggetti destinatari dell'importante contenuto della norma in esame.

Il concetto  
di confessione  
religiosa

Ad oggi non esiste nell'ordinamento italiano una nozione di confessione religiosa, tuttavia, la dottrina pubblicistica ha accolto quasi unanimemente l'inquadramento delle confessioni religiose nel novero delle formazioni sociali, considerandole da un punto di vista giuridico come organizzazioni religiose dotate di strutture complesse. La Corte Costituzionale, nella sent. n. 239/1984 sulle Comunità ebraiche, ha affermato espressamente ciò e una chiara conferma si evince dalla stessa intesa stipulata con gli Israeliti nel 1989 che qualifica tali Comunità come "formazioni sociali originarie".

**Art. 8, comma 1, Cost.**

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.

Il principio  
del pluralismo  
confessionale

La disposizione proclama il principio del pluralismo confessionale, che supera la concezione della religione cattolica quale religione di Stato e sancisce non l’“eguaglianza” ma l’“eguale libertà” delle confessioni religiose dinanzi all’ordinamento statale. Non è infatti possibile prevedere una eguale disciplina per tutte le confessioni religiose ma occorre garantire a tutte ogni possibile spazio di libertà e quindi ogni opportunità. Il principio di uguaglianza è infatti già sancito dall’art. 3 della Carta che, com’è noto, differenzia tra eguaglianza formale e sostanziale. Le confessioni, quindi, devono godere di eguali opportunità nel pieno rispetto del suddetto principio. Ciò significa che non devono avere un trattamento meramente egualitario, poiché esso non terrebbe in debito conto le diversità delle singole religioni. Occorre dunque applicare congiuntamente le due norme (art. 3 e art. 8, comma 1) per definire correttamente gli spazi di “libertà” a ciascuna riferibili.

La Corte Costituzionale ha sottolineato in più occasioni la “pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”, ribadendo che la “piena valorizzazione del principio del pluralismo confessionale rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose o sulla maggiore ampiezza e intensità delle relazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse” (sent. n. 440/1995).

La società multireligiosa di oggi è tuttavia diversa da quella immaginata dai costituenti, i quali avevano in mente le confessioni del ceppo giudaico-cristiano. A molte religioni non è applicabile quell’idea di confessione strutturata (ad es. l’Islam), ma non vi è dubbio che esse rientrino nella garanzia di “eguale libertà” sancita dall’art. 8, comma 1, Cost.

È necessario, tuttavia, individuare sotto il profilo giuridico cosa si intende per “confessione religiosa” per l’applicazione degli strumenti previsti dall’art. 8 Cost.

Gli indici di  
confessionalità

La Corte Costituzionale con la sent. n. 467/1992 ha individuato i c.d. “indici di confessionalità”, dai quali desumere la natura di confessione di una comunità di fedeli, essendo stato escluso il criterio della “autoqualificazione”. Essi sono: esistenza di una precedente intesa stipulata ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost. tra lo Stato e la formazione sociale che rivendichi la qualifica di soggetto confessionale; precedenti riconoscimenti pubblici

non meglio identificati (quale l'attribuzione della personalità giuridica ad un ente rappresentativo); presenza di uno statuto che ne esprima chiaramente i caratteri confessionali; comune considerazione sociale. La Corte di Cassazione, con la sent. n. 5838/1995, ha aggiunto ulteriori criteri a quelli elencati dal giudice delle leggi, ritenendo che la mancanza di una definizione legale di confessione religiosa indichi la volontà del legislatore costituente di non precludere l'esercizio della libertà religiosa ad alcuno "per diverse e strane che siano le sue credenze religiose e le sue ascendenze culturali". Per religione, evidenzia la Corte, non bisogna intendere solo un complesso di dottrine incentrato sull'esistenza di un essere supremo trascendente e sul concetto di salvezza dell'anima; né è necessario che una confessione debba esprimere una propria ed originale concezione della vita e del mondo, essendo noto che talvolta diverse confessioni religiose condividono una parte essenziale del medesimo credo.

Si può quindi riassumere che:

- a) qualsiasi religione gode di eguali spazi di libertà;
- b) che per essere qualificato come "confessione" sotto il profilo giuridico, un gruppo religioso deve rispondere agli "indici di confessionalità" o comunque godere di una tradizione sociale ed antropologica che sia ampiamente dimostrabile;
- c) gli strumenti giuridici previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 8 Cost. sono pienamente attivabili se il "gruppo religioso" è qualificabile come confessione, anche se ora il concetto va declinato in chiave multiculturale, cioè senza rifarsi all'archetipo gerarchico ed organizzativo tipico delle Chiese "cristiane".

Con la sent. n. 195/1993, la Corte Costituzionale ha escluso infatti il ricorso al criterio dell'autoqualificazione tra gli indici di confessionalità, ritenendo non operante in questo caso l'autoreferenzialità del termine confessione, in virtù della quale una "formazione sociale religiosa", all'esito di un processo di auto-individuazione, si qualificerebbe e definirebbe come confessione e si renderebbe autonoma e indipendente rispetto a qualsiasi altra formazione dello stesso tipo, facendosi carico delle finalità generali che intende perseguire e provvedendo ad articolarsi strutturalmente nel modo ritenuto più opportuno.

Corte Costituzionale,  
sent. n.  
195/1993